

FARMACARMA S.R.L.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Indice

1. Premessa.....	2
2. Il Piano triennale di FARMACARMA Srl.....	3
3. Organizzazione e funzioni di FARMACARMA Srl.....	3
4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione.....	4
5. Soggetti destinatari del piano.....	4
5.1 – Responsabili.....	5
5.2 - Dipendenti di FARMACARMA Srl.....	5
5.3 - Collaboratori a qualsiasi titolo.....	5
5.4 - I soggetti titolari di incarichi ed i consulenti.....	5
7. Attività con rischio di corruzione.....	5
8. Sistema di controllo e previsione del rischio.....	7
9. Obblighi informativi.....	7
10. Trasparenza.....	7
11. Formazione.....	7
12. Tutela del soggetto che segnala illeciti.....	8
13. Monitoraggio.....	8
14. Relazione attività svolta.....	8

Nell'ordinamento italiano sono state adottate, con l'approvazione della l. 6 novembre 2012, n. 190, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nonché degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La legge n. 190/2012 ha dunque previsto per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di adottare un "*Piano per la prevenzione della corruzione*": esso è uno strumento atto ad identificare, all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione, le possibili aree di rischio nelle quali si potrebbero potenzialmente realizzare attività corruttive o di natura illecita, prevedendo di conseguenza procedure o modalità organizzative volte a prevedere ed impedire tali comportamenti.

La norma citata, interpretata anche alla luce dei successivi interventi legislativi (si v. il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*") ha stabilito obblighi di prevenzione della corruzione non soltanto per le pubbliche amministrazioni (di cui propriamente all'art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ma anche, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario: agli enti e alle società di diritto privato in controllo pubblico, agli enti nei quali siano riconosciute alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina dei vertici e dei componenti degli organi, nonché alle società con partecipazione, anche minoritaria, delle suddette amministrazioni pubbliche (art. 11, d.lgs. n. 33/2013).

Le recenti "*linee guida d'attuazione*" in materia rilasciate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (Determinazione 17 giugno 2015, n. 8), hanno confermato tale assunto, affermando che: "*l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 è intervenuto sull'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190»".*

La *ratio* di quanto sin qui premesso è certamente da un lato quella di imporre l'adozione di strutture organizzative e procedure che riducano nel modo più efficace possibile le possibilità di sviluppo di fenomeni corruttivi o di conflitto di interessi; dall'altro lato quella di obbligare i soggetti coinvolti a dotarsi di misure di prevenzione tanto più stringenti quanto più si concretizzi nella loro azione il perseguimento di un pubblico interesse mediante l'utilizzo di denaro pubblico.

Il concetto di corruzione di cui alla normativa in esame ha un'accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nello svolgimento dell'attività di pubblico interesse, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

2 - Il Piano Triennale di FARMACARMA Srl

Nel rispetto della normativa di settore di cui riferito in premessa, il presente Piano ha l'obiettivo di descrivere la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata da FARMACARMA Srl, con particolare riferimento alle attività di pubblico interesse svolte dalla società.

Al fine di una corretta elaborazione del Piano, si è provveduto ad individuare le attività societarie nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definendo le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

Un simile obiettivo viene perseguito mediante l'attivazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori, ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta da FARMACARMA Srl.

3 - Organizzazione e funzioni di FARMACARMA srl

FARMACARMA Srl è una società a responsabilità limitata a capitale pubblico maggioritario partecipata da due soci: il Comune di Carmagnola per l'80% del capitale sociale e il socio privato - direttore della farmacia - dott.ssa Cristina Volpe, per il restante 20%.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: Presidente (che riveste anche la carica di A.D.) e due consiglieri, tutti nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dal Sindaco di Carmagnola. [A novembre 2015 il Consiglio Comunale ha deliberato una modifica allo Statuto con la quale si stabilisce che il C.D.A. avrà una durata di 3 anni, che l'attuale C.D.A. è prorogato fino al 30/9/2016 e che dal 1/10/2016 FARMACARMA SRL avrà un amministratore Unico.](#)

La società è dotata di un organo di controllo, il Collegio Sindacale, composto da 3 membri.

L'oggetto sociale consiste nelle seguenti attività:

- gestione di farmacie;
- vendita al pubblico di prodotti medicinali, parafarmaceutici, omeopatici, galenici, veterinari ed ogni altro prodotto rientrante nell'attività di una farmacia aperta al pubblico;
- produzione di prodotti, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di auto – diagnosi e di servizi rientranti nella sola categoria di quelli sanitari rivolti all'utenza;
- gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili;
- informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale;
- partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e locale in particolare in rapporto con l'A.S.L. territorialmente competente.

FARMACARMA Srl, in forza di Contratto di Servizio 28 settembre 2004, rogito notaio Marocco (rep. 5804/A del 28 settembre 2004), gestisce il servizio di Farmacia Comunale per il Comune di Carmagnola.

4 – Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 1, co. 7 della l. n. 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della corruzione viene nominato mediante delibera del Consiglio d'Amministrazione. Il soggetto designato non dev'essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna né disciplinari e deve aver dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo.

Il suddetto responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge, in particolare:

- propone ed elabora una bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed entro il 30 dicembre di ogni anno provvede all'aggiornamento del suddetto piano che, entro il 31 gennaio, verrà sottoposto all'approvazione dell'organo amministrativo.
- definisce le procedure per individuare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace esecuzione del Piano e propone eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- individua il personale da inserire in percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate, avendo cura di pubblicarla sul sito web nella sezione trasparenza e dandone notizia all'organo amministrativo.

Per la predisposizione del presente Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato nella persona della Dott.ssa Cristina VOLPE – direttrice della farmacia.

5 – Soggetti destinatari del Piano

I destinatari del presente Piano di prevenzione sono i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i soci con ruoli direttivi, i dipendenti, i consulenti, i fornitori e i clienti di FARMACARMA Srl, con particolare riferimento a quelli che intrattengono rapporti più rilevanti e continuativi con la società, nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione nella duplice veste di soggetto esercitante attività sociale e incaricato della definizione, vigilanza ed attuazione delle misure preventive anticorruzione.

5.1 – Responsabili

I responsabili, titolari dei processi/attività a rischio corruzione individuati nel presente Piano, svolgono i seguenti compiti:

- a) partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del rischio;
- b) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile;
- c) propongono misure di prevenzione;
- d) osservano le misure contenute nel presente Piano.

5.2 - Dipendenti di FARMACARMA Srl

Tutti i dipendenti di FARMACARMA Srl svolgono i seguenti compiti:

- a) osservano le misure contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione;
- b) segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile.

5.3 - Collaboratori a qualsiasi titolo

I collaboratori a qualsiasi titolo di FARMACARMA Srl svolgono i seguenti compiti:

- a) osservano le misure contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione;

b) segnalano le situazioni di illecito.

5.4 - I soggetti titolari di incarichi ed i consulenti

I soggetti titolari di incarichi ed i consulenti di FARMCARMA Srl svolgono i seguenti compiti:

a) osservano le misure contenute nel Piano prevenzione per la corruzione;

b) segnalano le situazioni di illecito.

6 – Attività con rischio di corruzione

Per la realizzazione del presente Piano si è reso necessario procedere a una analisi delle attività societarie che possono presentare un maggior rischio di corruzione.

Concretamente l'analisi, presupposto indispensabile per una corretta gestione del rischio, deve essere svolta attraverso più fasi che così si possono sintetizzare:

- individuare il contesto nel quale è insito il rischio;
- identificare i rischi;
- analizzare i rischi, contestualizzandoli “nell'ambiente” nel quale essi si manifestano;
- valutare i rischi ed individuare le strategie giuste per contrastarli;
- monitorare i rischi e le azioni di contrasto approntate;
- aggiornare costantemente la mappatura dei rischi e delle azioni di contrasto.

L'esito di tale analisi, secondo le fasi indicate, ha condotto al seguente risultato:

ANALISI DEL RISCHIO					
AREA ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITA'	TIPO DI RISPOSTA	SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO
Gestione acquisti e contratti per l'esercizio dell'attività farmaceutica (acquisti, forniture e simili)	Alterazione delle procedure per favorire fornitori specifici.			Procedure di selezione mediante procedura pubblica	Consiglio d'amministrazione/ Amministratore Unico
Gestione incarichi professionali, consulenze e altri servizi	Alterazione delle procedure per favorire consulenti, manutentori specifici.			ELENCO FORNITORI	Amminin. delegato/ Amministratore Unico Direttore farmacia
Selezione e gestione del personale	Alterazione delle procedure selettive di nuovi dipendenti			Procedure selettive mediante	Amministratore delegato/ Amministratore Unico Direttore Farmacia

				coinvolgimento di Ordini Professionali	
Gestione flusso di sostanze stupefacenti e farmaci dopanti	Sottrazione o occultamento di sostanze.			Procedura di gestione e controllo con stoccaggio in autonoma sede chiusa e inaccessibile, inventario periodico con frequenza trimestrale	Direttore Farmacia
Attività accessorie: ritiro delle rette per la mensa scolastica per conto del Comune	Sottrazione o occultamento di denaro pubblico			Procedura di verifica mediante contraddittorio tra risultanze procedura informatica imputazione dei dati/ ricevute rilasciate e somme incassate , poi versate su c/c Comune , come da accordo sottoscritto in data 23/12/2015	Direttore Farmacia Amministratore. Delegato/ Amministratore Unico
Gestione magazzino	Sottrazione o occultamento di beni			Procedure di gestione e controllo mediante periodica attività di inventario generale	Direttore Farmacia
Contributi e sovvenzioni	Distrazione di denaro			Procedure di controllo mediante coinvolgimento e verifica dell'organo amministrativo, del direttore della farmacia	Consiglio d'amministrazione, Amministratore Unico Direttore Farmacia

7 – Sistema di controllo e prevenzione del rischio

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da atti di corruzione, il Responsabile può in qualsiasi momento:

- a) richiedere agli organi o ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono l'adozione del provvedimento;
- b) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i destinatari su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- c) coinvolgere i destinatari addetti a svolgere attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare;
- d) effettuare ispezioni e verifiche al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza delle operazioni aziendali in corso o già concluse;
- e) tenere conto di segnalazioni sufficientemente circostanziate e preferibilmente, pur se non necessariamente, non anonime, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio di corruzione.

8 – Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o adottano un provvedimento che rientri in un'attività a rischio devono dare informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le modalità o la cadenza che sarà concordata con ciascun dipendente.

L'informativa ha la finalità di verificare la legittimità degli atti e monitorare i rapporti tra FARMACARMA Srl e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

9 – Trasparenza

Tutti i provvedimenti adottati dalla società nell'ambito delle aree di rischio rilevate all'art. 6 dovranno essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile per la trasparenza e l'integrità, nell'apposita sezione del sito web. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione vigila affinché la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Per l'organizzazione e pianificazione della trasparenza rispetto all'attività di FARMACARMA Srl si rinvia al Programma per la trasparenza e l'integrità.

10 – Formazione I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività indicata come a rischio di corruzione dovranno partecipare ad un programma formativo. Il Responsabile individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione. I programmi di formazione approfondiscono le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della l. n. 190/2012 favorendo inoltre l'interscambiabilità tra le risorse umane operanti in società.

11 – Tutela del soggetto che segnala illeciti

La legge n. 190/2012 ha previsto, mediante l'inserimento dell'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), misure di tutela per consentire l'emersione di fattispecie d'illecito e, più in generale, di condotte illecite nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

FARMACARMA Srl ha attivato un canale differenziato e riservato per la ricezione di segnalazioni dei dipendenti (ma anche di fornitori, collaboratori e chiunque altro entri in contatto con la società) mediante la creazione di un autonomo account di posta elettronica whistleblowingfarmacarma@farmaciacomunalecarmagnola.it. Il soggetto individuato per la ricezione di dette segnalazioni è il Responsabile per la prevenzione della corruzione, che cura altresì che tale indirizzo sia continuamente pubblicato sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Fatte salve le ipotesi in cui l'anonimato non può essere opposto per legge, chiunque, autorizzato o non autorizzato, venga a conoscenza di una segnalazione ha il divieto di rivelare le generalità del segnalante senza suo consenso espresso. La violazione del divieto è fonte di responsabilità disciplinare e, sussistendone i presupposti, penale.

Nei confronti del *whistleblower* non è consentita né tollerata da parte della società alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. La segnalazione del *whistleblower* è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione in seguito ad una segnalazione deve darne notizia al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

In caso di segnalazioni anonime, il Responsabile anticorruzione deve valutarne l'attendibilità e decidere se approfondirle o archivarle, conservandole comunque tutto il tempo del suo incarico al fine di trasmetterle al suo successore.

12 - Monitoraggio

L'attività di monitoraggio compete al Responsabile per la prevenzione della corruzione e persegue l'obiettivo di una costante verifica della pertinenza e dell'efficacia dell'azione di contrasto alla corruzione di cui al presente Piano. In tal modo è possibile individuare eventuali nuovi rischi insorti e analizzare l'evolversi di quelli già identificati mediante il meccanismo di feedback.

13 – Relazione attività svolta

Il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito internet, nella sezione trasparenza, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette contestualmente all'organo amministrativo.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione